



Welfare Le agevolazioni per le famiglie

1

Le novità. Allo studio del Governo la prima bozza del Family act
Obiettivo: un importo mensile per ogni figlio fino all'età adulta

Verso l'assegno unico che riordina le tutele

Michela Finizio

Tutto è pronto per il varo del Family act, il provvedimento annunciato dal Governo nella manovra di fine anno per avviare la riforma integrale delle politiche per la famiglia. L'obiettivo principale dichiarato è quello di dare vita nel 2021 a un assegno unico universale da erogare mensilmente per ogni figlio, fino all'età adulta. Una misura che andrebbe a riorganizzare le attuali, sparse, misure di sostegno vigenti.

Riordino in vista

In un Paese che combatte il crollo demografico e la denatalità – confermata dagli ultimi dati Istat sul record negativo di nascite (435 mila nel 2019, 117mila in meno dell'anno precedente) – è necessario rivedere il pacchetto di misure che aiutano le famiglie a far fronte alle difficoltà economiche e alla sempre più difficile conciliazione lavoro-vita. Nonostante

gli sforzi dell'ultima legge di Bilancio, che ha rinnovato (e potenziato) alcuni bonus in vigore, attualmente le risorse impegnate sono sparse in tanti rivoli e non sempre gli aiuti sono efficaci. Detrazioni per i figli a carico, assegni al nucleo familiare e per le famiglie numerose, premio alla nascita, bonus bebé (esteso a tutti i nuovi nati nel 2020) e bonus nido (fino a 3mila euro per i redditi più bassi). A cui si affiancano strumenti meno conosciuti, come il fondo di sostegno alla natalità per la concessione di prestiti fino a 10mila euro ai neo-genitori e le detrazioni fiscali per le spese di istruzione. Tutte queste misure, insieme, valgono circa 15 miliardi di euro di spesa annuale.

Il riordino viene chiesto da tempo da diverse parti politiche, ora bisogna capire in che tempi e con quali contenuti prenderà forma. La prima bozza del Family act è stata elaborata dagli uffici del dipartimento per la Famiglia, guidato dalla ministra Elena Bonetti. Ma l'attualità e il confron-

to tra le forze politiche potrebbero allungare i tempi e il documento potrebbe subire diversi cambiamenti nell'iter parlamentare.

Oltre al nodo dell'assegno universale, la riforma dovrebbe toccare anche il tema dei congedi parentali, introdurre misure di sostegno ai giovani e alle giovani coppie, incentivi al lavoro femminile e, sul fronte dell'educazione, ci potrebbe essere un intervento per abbassare il costo dei libri scolastici. Ma bisognerà capire quali sono le risorse disponibili.

Gli aiuti del 2020


Nel frattempo per chi mette su famiglia (o la allarga) nel corso del 2020, è stata estesa la possibilità di accedere al bonus bebé per ciascun figlio: un assegno da 80 a 160 euro mensili, in base alla situazione economica del nucleo.

Partenza sprint anche per l'operazione bonus nido 2020, che quest'anno mette in palio fino a 520 milioni di euro di contributi (190 milioni in più

rispetto al budget 2019). Nei tre giorni che sono seguiti alla pubblicazione della circolare Inps con le istruzioni operative, l'Istituto ha ricevuto oltre 72.500 domande. Una spinta importante è venuta dalle precompilate, la via semplificata per i genitori che avevano già ricevuto il bonus nido nel 2019 (con almeno una mensilità pagata tra settembre e dicembre) sulla base delle ricevute presentate per il rimborso delle rette di iscrizione agli asili o le spese sostenute per l'assistenza domestica di bimbi fino a tre anni affetti da gravi patologie.

Bisognerà vedere, invece, se il potenziamento del bonus andrà a incidere veramente sulla spesa delle famiglie (su cui pesano, comunque, le difficoltà di accesso alle poche strutture pubbliche per l'infanzia presenti sul territorio): il bonus potenziato sosterrà soprattutto i redditi medi, perché quelli più bassi già godevano quasi ovunque di rette agevolate o incentivi regionali.

IL CONFRONTO EUROPEO
Spesa per prestazioni sociali pro capite in parità di potere di acquisto. Anno 2016. Spesa per la famiglia in euro e percentuale sul totale



Fonte: Eurostat
Social protection statistics

LE RISORSE STANZIATE


Le risorse annuali stanziare in Italia per le famiglie. In miliardi di euro

MISURA IN VIGORE	RISORSE ANNUALI
Detrazioni per i figli a carico	8,200
Assegni al nucleo familiare *	5,900
Ai nuclei con almeno tre figli	0,400
Bonus bebè	0,240
Bonus nido	0,330
Fondo di sostegno alla natalità	0,019
Premio alla nascita	0,400
Detrazione del 19% per le spese di istruzione	0,032
Totale	15,521

(*) per lavoratori dipendenti e pensionati
Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore

IDENTIKIT DELLE FAMIGLIE

I nuclei familiari presenti in Italia divisi per numero di componenti. Dati 2018



Fonte: Istat

2

Gli incentivi. In attesa dell'assegno universale, anche nel 2020 sono disponibili diversi aiuti a favore delle famiglie. In molti casi gli importi variano in base all'Isee del nucleo

Un set di bonus dalla nascita (o adozione) fino all'asilo nido

Pietro Gremigni

In attesa dell'istituzione dell'assegno universale per la famiglia (per il quale l'ultima legge di Bilancio ha previsto la dotazione finanziaria di più di un miliardo di euro dal 2021), anche nel 2020 diversi nuclei potranno fruire degli interventi di sostegno già previsti. E che vanno dalla tutela della genitorialità in senso stretto (permessi e congedi), alle politiche di conciliazione vita e lavoro, al sostegno della disabilità. Fino all'erogazione di incentivi alle famiglie.

Bonus bebè

L'assegno di natalità o bonus bebè sarà erogato dall'Inps anche nel 2020 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione, a favore di coloro che risultano residenti in Italia.

L'assegno, nella sua misura massima, è legato alle soglie di Isee; mentre assume valore universalistico, cioè a prescindere dall'Isee, nella misura ridotta. Viene erogato per 12 mensilità e, secondo quanto stabi-

to dalla circolare Inps 26/2020, con queste modalità:

- in presenza di Isee non superiore a 7.000 euro annui in misura pari a 1.920 euro annui (160 euro/mese) o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo (192 euro/mese);
- se l'Isee è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità scende a 1.440 euro annui (120 euro/mese) o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo (144 euro/mese);
- qualora l'Isee sia superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui (80 euro/mese) o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo (96 euro/mese).

La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del figlio adottato. Nel caso dei gemelli, va inviata una domanda per ogni figlio.

In assenza di Isee in corso di validità al momento della presentazione della domanda, l'assegno di natalità verrà corrisposto, in presenza degli altri requisiti, nella misura minima di 80 euro al mese o 96 euro al mese per il secondo figlio. Il possesso degli ulteriori requisiti (relazione

di genitorialità, convivenza con il minore, eccetera) dovrà essere autodichiarato nella domanda. L'integrazione dell'assegno fino alla misura spettante decorre dal momento di presentazione della DSU valida.

Il trasferimento di residenza all'estero fa venire meno il diritto al bonus.

Bonus asilo nido

Nel corso del 2020 verrà erogato il bonus asilo nido, incrementato dalla legge 160/2019 fino alla misura massima di 3.000 euro per chi è sotto la soglia Isee di 25.000 euro, per scendere fino a 1.500 euro anche in assenza di Isee. Secondo la circolare dell'Inps l'assegno, erogabile in 11 mensilità, spetta nelle seguenti misure:

- 3.000 euro se il nucleo familiare risulta in possesso di un Isee minorenni, in corso di validità, fino a 25.000 euro;
- 2.500 euro se il nucleo familiare ha un Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro nell'ipotesi di Isee minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'Isee.

Il beneficio per l'asilo nido spetta innanzitutto come forma di suppor-

to al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, anche se il bonus non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

La concessione del bonus presuppone la presenza di un Isee in corso di validità. In assenza di questo, la rata sarà erogata in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un Isee minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l'importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, se sussistono i requisiti.

Gli altri sconti

Tra gli interventi per le famiglie ci sono la carta acquisti (**social card**) che spetta ai bambini, con meno di tre anni, di nuclei il cui Isee è inferiore a 6.966,54 euro (Inps, messaggio 161/2020). La card viene caricata con una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro, spendibili al massimo entro i due bimestri successivi.

Poi c'è la **Carta famiglia**: è diretta alle famiglie con tre o più figli di età

non superiore a 26 anni e permette di avere sconti su prezzi di beni e tariffe. Va richiesta in via telematica al sito del dipartimento delle Politiche delle famiglie (Dm 27 giugno 2019).

A questi strumenti si aggiunge l'**assegno per i nuclei numerosi**, un beneficio che riguarda i nuclei familiari con almeno un genitore e tre figli minori di anni 18. Al nucleo spetta nel 2020 un importo pari a 145,14 euro mensili per 13 mensilità, sempreché l'Isee del nucleo stesso sia inferiore alla soglia di 8.788,99 euro (articolo 65 della legge 448/1998). Il beneficio va richiesto al comune di residenza ed è erogato dall'Inps.


Infine, va menzionato l'**assegno di maternità**: spetta alle donne residenti che non beneficiano dell'indennità di maternità per congedo in base al Testo unico Dlgs 151/2001, alle imprenditrici artigiane, commerciali e agricole, nonché alle libere professioniste. È a carico dei Comuni, anche se erogato dall'Inps in misura pari a 1.740,60 euro per il 2020 per ogni figlio (348,12 euro mensili per 5 mensilità) ed è concesso se l'Isee è inferiore alla soglia di 17.416,66 euro (articolo 74 Dlgs 151/2001).

3

I punti chiave

Le regole su modalità di calcolo, richiedenti e istituti ammessi

A cura di
Pietro Gremigni



AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Tra i beneficiari anche gli stranieri residenti

- I richiedenti del bonus bebè e dell'assegno per l'asilo nido, nonché l'assegno per nuclei numerosi o di maternità, devono avere la cittadinanza italiana, oppure di uno Stato Ue.
- Nel caso dei cittadini di Stati extracomunitari, invece, occorre il permesso di soggiorno dell'Ue per soggiornanti di lungo periodo, o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini Ue.
- Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato. Invece la carta di soggiorno per familiari spetta ai parenti del cittadino Ue non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, dopo tre mesi dall'ingresso nel

- territorio nazionale (articolo 10, legge 30/2007). La carta di soggiorno vale 5 anni.
- Ai familiari del cittadino comunitario, che hanno maturato il diritto di soggiorno permanente (dopo il soggiorno legale e in via continuativa per 5 anni), la Questura rilascia una Carta di soggiorno permanente.
- Ai fini dei benefici, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri con lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (articolo 27, Dlgs 251/2007).
- I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica. Le verifiche sono svolte dall'Inps.



REGOLE DI CALCOLO

Importo minimo se manca un Isee minorenni valido

- Le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni presuppongono regole specifiche per il calcolo dell'Isee; e sono basate sulla presenza di un Isee minorenni valido. Per l'articolo 7 del Dpcm 159/2013, fa parte del nucleo familiare, il genitore non convivente nel nucleo, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio beneficiario (salvo alcuni casi: ad esempio, il coniugato con una persona diversa o il genitore di un altro figlio avuto con persona diversa dal genitore del nucleo del minorenne).
- Se manca un Isee minorenni valido o risultano omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, il bonus bebè e per l'asilo nido vengono erogati nella misura minima prevista.

- Se l'indicatore viene presentato in seguito, l'importo può essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della Dsu da cui sia derivato un Isee minorenni valido.
- L'Inps (circolare 26/2020) fa l'esempio riferito all'assegno di natalità: nascita il 30 gennaio 2020, domanda il 2 febbraio, Dsu presentata il 3 marzo. L'integrazione è pagata per marzo e aprile; per gennaio e febbraio 2020 resta l'importo minimo (80 euro o 96 euro).
- In caso di omissioni o difformità dei dati dichiarati, quando il genitore regolarizza la dichiarazione, l'importo è integrato a partire dalla regolarizzazione (se la domanda era stata presentata entro i 90 giorni in presenza di Isee) o della domanda (se presentata oltre 90 giorni).



MISURE ALTERNATIVE

Supporto domestico finanziato per malati cronici

- Esiste una forma di bonus asilo nido per favorire forme di supporto presso l'abitazione del genitore (anche adottivo o affidatario pre-adottivo), purché convivente con i figli, di bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.
- Per l'Inps è cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell'anno di riferimento.
- Il bonus, la cui misura è analoga a quella prevista per la frequenza degli asili nido, è erogato in un'unica soluzione (e non in undici mensilità) al genitore richiedente, fino

- all'importo massimo concedibile.
- La domanda va presentata all'Inps solo in via telematica e per ciascun figlio. Anche qui occorre un Isee minorenni in corso di validità. Alla domanda va allegata un'attestazione del pediatra di libera scelta, che dichiara per tutto l'anno di riferimento l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
- Per i genitori che hanno già presentato domanda nel 2019, per cui sia presente nella procedura dell'Inps la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019, la domanda è precompilata sulla base delle informazioni della richiesta preesistente.



ASILI AUTORIZZATI

Contributo anche per chi frequenta strutture private

- Il bonus asilo nido interessa anche gli «asili nido privati autorizzati», cioè le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
- Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all'infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ludoteche, spazi gioco, spazi baby, prescuola, baby parking, eccetera) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e

- autorizzazioni differenti.
- Il richiedente deve specificare nella domanda se l'asilo nido sia pubblico o privato autorizzato (in quest'ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, vanno indicati anche gli estremi del provvedimento autorizzativo).
- L'Inps (messaggio 596/2020) ha precisato che il termine per l'allegazione in via telematica della documentazione di spesa relativa alle domande di bonus nido 2019 è fissato al 1° aprile 2020. Non sono valide altre modalità di trasmissione, Pec inclusa.
- Il contributo è alternativo alla detrazione del 19% delle spese per il costo della retta (ex articolo 2, comma 6, legge 203/2008).

4

Più tempo. Beneficio esteso per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti nel 2020. Confermata anche l'astensione facoltativa

Fino a 7 giorni di congedo obbligatorio per paternità

Ornella Lacqua

Il congedo obbligatorio per paternità è stato prorogato anche per il 2020. Ma non solo. Quest'anno i neo papà lavoratori hanno diritto a due giorni in più per nascita o adozione dei figli, perché la legge di Bilancio ha esteso ulteriormente le misure a sostegno: passa quindi a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio; e viene confermata la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

In pratica, ai padri lavoratori dipendenti, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 spettano cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere fruiti anche in via non continuativa; mentre i giorni salgono a sette per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

L'espansione della misura

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma Fornero (legge 92/2012), prevedendo che il padre, in occasione della nascita dei figli, potesse godere di un giorno di congedo paternità Inps obbligatorio, più altri due giorni di congedo facoltativo (in alternativa al congedo di maternità della madre), entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Nel 2016, in via sperimentale, la legge di Stabilità ha modificato la normativa aumentando il congedo obbligatorio da un giorno a due giorni, mantenendo il congedo facoltativo a due giorni. Nel 2017 sono stati poi confermati i giorni del congedo obbligatorio, ma abrogato il giorno facoltativo.

A partire dal 2018, il congedo obbligatorio è diventato di quattro giorni ed è stata ripristinata la possibilità di chiedere un solo

giorno facoltativo in sostituzione della madre; nel 2019 l'astensione obbligatoria è passata a cinque giorni, e infine, sempre nell'ottica di maggiore condivisione della genitorialità, per il 2020 - come detto - i giorni obbligatori diventano sette. Questo per i dipendenti privati.

Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti pubblici, invece, il dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il ministro per la Pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

I tempi e le modalità

Circa la decorrenza, i giorni di congedo vanno fruiti entro il quinto mese di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali, e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il citato limite temporale.

Il **congedo obbligatorio** è da considerarsi un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre, spetta al padre lavoratore indipendentemente dal diritto della mamma al proprio congedo di maternità (e viene riconosciuto anche al papà che si astiene dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Il congedo può essere fruito in giorni consecutivi o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro (la legge non prevede la fruizione a ore).

Il **congedo facoltativo**, invece, dà l'opportunità al padre di astenersi un giorno dal lavoro solo in

alternativa alla madre; infatti, tale possibilità è subordinata alla scelta della mamma lavoratrice di rinunciare ad un giorno di astensione per maternità a favore del papà, con la conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria.

Il giorno facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e dev'essere esercitato sempre entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della mamma. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

L'indennità e i contributi

Per quanto riguarda l'indennità, i giorni di congedo sono interamente retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa (e non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa).

Il padre lavoratore dipendente ha quindi diritto a un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, sia nel caso di congedo obbligatorio che facoltativo. In entrambe le circostanze, l'indennità è interamente a carico dell'Inps, ma è il datore di lavoro che deve procedere al calcolo e anticipare l'importo in busta paga. La cifra viene poi recuperata a conguaglio dei contributi nella denuncia mensile Inps, esponendola all'interno del flusso Uniemens nell'elemento <CausaleRe-cMat> di <MatACredAltre> di <MatACredito> e valorizzando la causale che varia a seconda della tipologia di congedo richiesta dal lavoratore.

Infine, i periodi di congedo vengono computati nell'anzianità di servizio e sono utili anche alla maturazione dei ratei di ferie, permessi e delle mensilità agguinate.

L'ASSENZA PARENTALE

Il papà, oltre che ai permessi per la nascita del figlio, ha anche diritto al congedo parentale a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere. Il congedo parentale compete ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi (aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi). Il periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Entro questi limiti, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi);
- al papà lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della mamma e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Casi particolari

Ai genitori adottivi o affidatari (e lavoratori dipendenti) il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali. Il beneficio spetta anche ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato, ma nel rispetto di determinate condizioni; mentre non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, e ai lavoratori a domicilio. Inoltre, nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il congedo parentale può anche essere richiesto a ore: nel 2012 è stata infatti introdotta questa possibilità, rinviando però alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

LA DOMANDA E GLI IMPORTI

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all'Inps. In alternativa, tramite il contact center, o gli enti di patronato e gli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici. La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto; se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione dell'istanza.

Il valore dell'indennità

Per i dipendenti in genere, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro in busta paga e conguagliata poi con la denuncia Uniemens. Per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, è invece previsto il pagamento diretto dall'Inps, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per le lavoratrici autonome.

Queste le regole sugli importi per i **genitori naturali**:

- entro i primi 6 anni di età del bambino, per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi, l'importo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo è retribuito al 30% solo se il reddito del genitore richiedente risulta inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

I **genitori adottivi o affidatari** possono invece fruire dell'indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile a seconda dell'ingresso in famiglia del piccolo. Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno seguente alla fine del periodo indennizzabile. Per evitare la perdita del diritto, occorre presentare all'Inps (entro la scadenza istanza scritta di data certa).

L'esperto risponde

SETTIMANALE
DI CONSULENZA
PER I LETTORI

Focus
Tutte le nuove regole
su appalti e ritenute

In allegato con il Sole 24 Ore

Ritenute e appalti
la guida operativa

MERCOLEDÌ
IN
EDICOLA

Il Sole 24 Ore
Lunedì 2 Marzo 2020
l'esperto risponde
n. 9/2020



la guida rapida

Estraibile al centro dell'insero

Welfare

Le agevolazioni per le famiglie

Contribuenti minori

L'assegno di ricerca rientra nel calcolo del limite reddituale per l'accesso al forfait

— Giovanni Petruzzellis a pagina 4

Condominio

Infiltrazioni nel box: il risarcimento dei danni spetta al proprietario del giardino sovrastante

— Cesarina Vittoria Vegni a pagina 8

Contributi previdenziali

L'anticipo della pensione con il riscatto di laurea dipende dall'avvio della carriera lavorativa

— Fabio Venanzi a pagina 9

FISCO

AGEVOLAZIONI SULLA CASA
Marcello Claudio Lupetti
Marco Zandonà

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
Attilio Calvano e Alfredo Calvano

REDDITI DEI TERRENI E FABBRICATI
Luigi Lovecchio

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI
Paolo Meneghetti
Cristina Odorizzi
Giovanni Petruzzellis

IVA
Giuseppe Barbiero
Giorgio Confente
Giampaolo Giuliani

FISCO TELEMATICO
Giuseppe Barbiero

IMPOSTA DI REGISTRO
Nicola Forte
Albino Leonardi

RISCOSSIONE
Rosanna Acierno

TRIBUTI LOCALI
Pasquale Mirto

CONDOMINIO
Rosario Dolce
Matteo Rezzonico
Cesarina Vittoria Vegni

DIRITTO DEL LAVORO
Stefania Radoccia

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Aldo Forte
Fabio Venanzi

BANCHE E CLIENTI
Massimo Cavallari
Marco Marinaro

MUTUI E CREDITO AL CONSUMO
Massimo Cavallari

ASSICURAZIONI
Maurizio Di Rocco

TUTELA DEL CONSUMATORE
Maurizio Di Rocco
Alessandro Sartirana

Per inviare le domande agli esperti compilare il modulo presente sul sito del Sole 24 Ore dove è disponibile anche la banca dati con oltre 200mila risposte.

In diretta con l'esperto
ilssole24ore.com/espertorisponde

Il Sole
24 ORE

Fisco

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di
Marcello Claudio Lupetti**[464]**
La locazione non preclude
il beneficio prima casa

Io e mia moglie viviamo da tempo in un appartamento in affitto, e vorremmo ora acquistarne uno nello stesso Comune (dove pure abbiamo la residenza), per investimento e con l'idea di andarci forse ad abitare in futuro.

Abbiamo diritto alle agevolazioni per la prima casa? Il mio dubbio è che il nostro contratto di affitto – valido fino al 2021 e, col rinnovo, fino al 2025 – costituisca «diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato». Noi siamo proprietari di altre abitazioni ma in altri Comuni ed esse non sono state acquistate con le agevolazioni per la prima casa.

R.C. - SIENA

La risposta al quesito è affermativa. L'immobile condotto in locazione non preclude infatti l'acquisto con le agevolazioni fiscali prima casa di un altro immobile, seppur sito nello stesso Comune. L'inquilino infatti è titolare solo di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale (quale è quello di proprietà, usufrutto e abitazione).

[465]
Lo spostamento di residenza
con agevolazioni successorie

Un contribuente riceve per successione da un genitore la quota di un fabbricato. Nella pratica di successione trasferisce in questo fabbricato la residenza principale, al fine di godere delle agevolazioni per il pagamento delle imposte di successione. Dopo quanti anni può tornare alla vecchia residenza senza incorrere in sanzioni?

V.C. - CASERTA

Nel caso in questione si suggerisce di spostare la residenza dopo tre anni da quando essa è stata trasferita nell'immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni, in quanto decorso questo termine l'amministrazione finanziaria non può effettuare accertamenti in merito alla decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa.

A cura di
Marco Zandonà**[466]**
Ristrutturazioni, detrazioni
per il marito convivente

Stiamo ristrutturando una casa intestata a mia moglie, e acquistata con i benefici prima casa. I bonifici per la ristrutturazione, per gli acquisti dei materiali e per il pagamento dei professionisti possono essere pagati da me, marito, con bonifico? Oppure il bonifico dev'essere effettuato da mia moglie?

C.B. - FERRARA

La risposta al primo quesito è affermativa a condizione che il marito conviva con la moglie da prima dell'inizio dei lavori e l'abitazione oggetto di intervento sia a disposizione del nucleo familiare (non locata al momento dell'intervento quantomeno sino all'ultimazione dei lavori).

La detrazione del 50 per cento per interventi di ristrutturazione – articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020 – compete anche ai familiari conviventi, intendendo per tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini sino al secondo grado. A quest'ultimo riguardo, l'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E/2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che sussista la situazione di convivenza sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione, le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente e che i bonifici siano emessi dal suo conto corrente o da conto anche cointestato con il proprietario. Ricorrendo tali condizioni, l'importo complessivamente detraibile può essere ripartito o addirittura imputato al 100 per cento al coniuge del proprietario se questi sostiene interamente le spese. L'abitazione può essere anche diversa dalla prima casa, l'importante è che sia a disposizione del nucleo familiare e, quindi, non locata.

[467]
Presupposti di applicazione
per il bonus facciate

In seguito a un'ordinanza sindacale, il condominio è obbligato al restauro-ristrutturazione della facciata dell'edificio. Stiamo raccogliendo gli importi da ciascun condomino sulla base dei millesimi di pertinenza. Presumibilmente l'ultimazione dei lavori ed il conseguente pagamento avverrà entro la primavera del 2020. È possibile fruire della nuova detrazione Irpef del 90 per cento?

W.F. - IMPERIA

La risposta è affermativa. Il rifacimento della facciata imposto dal Comune o soprintendenza rientra tra gli interventi ai quali si applica il nuovo bonus facciate sempreché il fabbricato sia sito nelle zone A e B indicate dal Dm 1444/1968. L'articolo 1, commi 219-224, della legge 160/2019 di Bilancio per il 2020, prevede per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici ("bonus facciate"). Si tratta di una detrazione del 90 per cento riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B del Dm 1444/1968. In particolare, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (zone A); delle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A).

Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia

inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq (zone B). Laddove l'intervento effettuato – ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna – influenzi dal punto di vista termico l'edificio ovvero interessi più del 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto Mise 26 gennaio 2010, ferma restando la detraibilità anche delle spese accessorie inerenti l'intervento.

I pagamenti devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale. In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni contenute nei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del Dl 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell'Enea del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'Enea.

L'agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative a interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L'agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d'imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Per tale agevolazione non sono ammessi la cessione del credito e lo sconto sul corrispettivo.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE
PERSONE FISICHEA cura di
Attilio Calvano
e Alfredo Calvano**[468]**
Obblighi ed esenzioni
per il proprietario di due case

Mia moglie non possiede redditi da lavoro né da pensione ed è proprietaria al 50% della nostra casa di abitazione. Da febbraio 2019 è anche proprietaria al 50% di un'abitazione avuta per successione, per la quale ha pagato l'Imu.

Poiché la somma delle due rendite catastali supera l'importo di 500 euro, da quest'anno dovrà presentare la dichiarazione dei redditi?

L.D. - PIACENZA

Per il contribuente che possiede, anche pro quota, solo due immobili, sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi se l'immobile a uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), ancorché non locato e assoggettato all'Imu, risulta situato nello stesso comune in cui si trova quello adibito ad abitazione principale. Il reddito della seconda abitazione concorrerà alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento (codice 3, colonna 12 «Casi particolari Imu», rigo RB1 del modello Redditi). L'obbligo di dichiarazione viene tuttavia escluso qualora il reddito complessivo (compreso quello dell'abitazione principale, che nel caso specifico è anch'esso pari alla metà della rendita) sia uguale o inferiore a 500 euro.

L'esclusione dall'obbligo dichiarativo si verifica anche se il secondo immobile non insiste nel medesimo comune dell'abitazione principale.

Si evidenzia infine che ricorre in ogni caso una condizione generale di esonero qualora sui redditi posseduti dal contribuente (al netto della deduzione per l'abitazione principale e delle sue pertinenze) risulti dovuta un'imposta pari o inferiore a 10,33 euro.

[469]
Privati, imponibile il reddito dalla vendita di monete d'oro

Sono un privato collezionista e dovrei vendere a un negozio di numismatica alcune monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. L'importo della vendita va inserito nella dichiarazione dei redditi?

F.B. - MESSINA

È necessario distinguere se le monete sono coniate con metallo ordinario oppure prezioso. Nel primo caso, la loro vendita non comporta il realizzo di una plusvalenza tassabile ai fini Irpef poiché si tratta di oggetti da collezionismo non rientranti in nessuna delle fattispecie impositive elencate dall'articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986), alle quali soltanto il legislatore ha connesso in via ordinaria un intento speculativo (si veda la relazione governativa all'articolo 81 del Tuir, ora articolo 67). Inoltre, laddove si effettuasse una vendita in unica soluzione, potrebbe piuttosto individuarsi un'operazione di dismissione patrimoniale (risoluzione 5/E del 24 gennaio 2001), che avvalorata l'ipotesi della irrilevanza reddituale. In ogni caso occorre tenere presente che non conta la consistenza economica dei beni né il ricavato della loro alienazione. Se, tra l'altro, quest'ultima avviene in modo estemporaneo e la collezione non è stata preordinata alla realizzazione di un'attività economica di qualsiasi tipo, non può configurarsi neppure la residuale ipotesi di commercio in forma occasionale, attuata mediante una seppur minima attività organizzativa (per esempio procacciando la clientela, facendo inserzioni pubblicitarie o allestendo banchetti estemporanei in occasione di fiere), concretizzandosi solo in quest'ultima evenienza un'attività di natura commerciale, svolta in forma non abituale, ex lettera i, comma 1, articolo 67 del Tuir. In tal senso si è pronunciata la risposta all'interrogazione parlamentare 5-01718/2019.

Nel caso in cui, invece, le monete siano allo stato aureo (viene esclusa da prelievo la sola vendita di metalli preziosi in forma di gioielli) la loro vendita da parte del privato comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef in base alla specifica previsione contenuta nell'elencazione della categoria dei redditi diversi (lettera c-ter, articolo 67, del Tuir). La plusvalenza è soggetta a tassazione nell'anno in cui viene effettuata la vendita, mediante imposta sostitutiva del 26% (il reddito pertanto non concorre alla formazione del reddito complessivo), ed è costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto delle monete in metallo prezioso. In mancanza di un riferimento documentale del costo, la base imponibile viene determinata in modo forfettario in misura pari al 25% del corrispettivo di cessione, con il riconoscimento di un costo presunto del 75% (articolo 68, comma 7, lettera d, del Tuir).

Ai fini dichiarativi, infine, occorre compilare il quadro RT, sezione II, del modello Redditi persone fisiche.

[470]
Chi si trasferisce per lavoro detrae interessi e canone

Ho acquistato un immobile nel 2017 fruendo delle agevolazioni prima casa. Per motivi di lavoro dovrò recarmi in una regione differente e a 750 chilometri di distanza dal luogo in cui ho domicilio e residenza. Posso prendere in locazione un immobile nella regione dove mi recherò per lavoro senza incorrere in problemi legati al mutuo prima casa e senza perdere le agevolazioni sull'immobile di mia proprietà?

Sarebbe anche possibile portare in detrazione il canone?

P.I. - ROMA

La detrazione degli interessi passivi derivanti dal mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale non viene persa qualora il contribuente si trovi nella necessità, dovuta a mo-

tivi di lavoro (articolo 15, lettera b, del Tuir, Dpr 917/1986), di trasferire la propria dimora abituale altrove, anche in un comune limitrofo a quello ove insiste l'immobile. In questa circostanza, il beneficio fiscale viene riconosciuto (circolare del ministero delle Finanze 137/1997, risposta 2.2.2) anche se l'unità immobiliare non è mai stata adibita ad abitazione principale. Inevitabilmente, oltre al permanere delle esigenze lavorative dovranno essere rispettate tutte le altre condizioni previste dalla citata lettera b, ossia che l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo e che questo sia garantito da ipoteca.

Circa la cumulabilità della detrazione relativa agli interessi passivi con quella relativa alla titolarità di un contratto di locazione (articolo 16 del Tuir), si riscontra la risposta 7.1 contenuta nella circolare 11/E/2014, nella quale si ammette la compatibilità della deduzione per l'abitazione principale di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, con la detrazione per la sussistenza di un rapporto di locazione. Le argomentazioni addotte nel documento amministrativo appaiono di estrema duttilità e tali da poter essere idonee, per stretta analogia, a giustificare la coesistenza, come oneri detraibili, anche degli interessi passivi da mutuo con i canoni di locazione. Tuttavia, si ritiene la tematica meritevole di un ulteriore e specifico intervento interpretativo, non essendo, in linea di principio, pienamente condivisibile quanto affermato dalla citata circolare.

Infine, in merito alle agevolazioni "prima casa" previste nell'ambito dell'imposizione indiretta (Registro e/o Iva), le stesse non si perdono se viene mantenuta la residenza anagrafica (presupposto formale non necessariamente coincidente con quello fattuale della dimora abituale rilevante ai fini dell'imposizione diretta) nel comune ove è ubicata l'unità immobiliare.

[471]
Redditi del forfettario alle prese con saldo e acconto

Un professionista in regime forfettario al 5%, che ha iniziato l'attività nel febbraio 2019, dovrà presentare il modello Redditi persone fisiche nel 2020. Si chiede se, oltre a pagare con F24 il saldo dell'imposta sostitutiva relativa ai redditi del 2019, deve pagare anche l'acconto d'imposta sostitutiva per il 2020.

N.G. - TORINO

La risposta è affermativa. Come indicato dalla circolare 9/E/2019 gli acconti e il saldo dell'imposta sostitutiva determinati nell'ambito del regime forfettario sono versati con le modalità ed entro i termini ordinari stabiliti per il versamento degli acconti e del saldo Irpef, utilizzando nel modello F24 i codici tributo istituiti con la risoluzione 59/E dell'11 giugno 2015. Pertanto il contribuente, titolare di redditi di lavoro autonomo in regime forfettario, in sede di redazione del modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) applicherà tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti in acconto, di compensazione e di rateazione dell'Irpef.

REDDITI DEI TERRENI E FABBRICATI

A cura di
Luigi Lovecchio



[472]
Le imposte per gli eredi dopo la morte del comodante

Nel luglio 2019 è stato registrato tra padre e figlio un contratto di comodato d'uso per un appartamento in cui è andato a vivere il figlio. Nel mese di dicembre il padre è deceduto e l'appartamento è caduto in

successione tra la moglie e due figli. Il figlio comodatario continuerà a vivere nell'appartamento. Su quest'ultimo quali tasse si dovranno pagare e chi dovrà pagarle? Il contratto di comodato d'uso gratuito in essere ha ancora validità?

C.T. - PADOVA

Secondo l'opinione prevalente, la morte del comodante determina la risoluzione del contratto di comodato.

Per la quota caduta in successione in favore della moglie, potrà dunque continuare ad applicarsi la riduzione a metà dell'imponibile per l'immobile in comodato, purché si provveda a registrare un nuovo contratto di comodato con gli eredi.

Per la quota caduta in successione in favore del figlio che abita nello stesso appartamento troverà applicazione l'esenzione Imu dell'abitazione principale. Infine, la quota di proprietà dell'altro figlio dovrà invece essere regolarmente assoggettata a Imu.

[473]
L'Imu della casa vuota tiene lontano il prelievo Irpef

Il proprietario di un immobile tenuto a disposizione vive insieme al genitore nella casa di proprietà di quest'ultimo. Sull'immobile a disposizione, oltre all'Imu, è dovuta anche l'Irpef?

F.C. - NAPOLI

In base all'articolo 9, ultimo comma, del Dlgs 23/2011, concorre alla formazione del reddito complessivo, nella metà dell'ammontare di riferimento, la casa di abitazione, non locata, ubicata nello stesso comune ove il proprietario ha l'abitazione principale.

Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, è inoltre precisato che tale previsione si applica solo se il proprietario della casa a disposizione è anche proprietario della casa che costituisce abitazione principale.

Poiché, nel caso in esame, il proprietario della casa a disposizione non è anche proprietario dell'abitazione principale, sulla prima non dovrà essere pagata l'Irpef poiché già soggetta a Imu.

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

A cura di
Paolo Meneghetti



[474]
Il corrispettivo pattuito stabilisce il ricavo

Sono il titolare di una ditta individuale in regime forfettario. L'attività che svolgo è quella di una posta privata e mi occupo di spedizione pacchi, per i quali emetto fattura o ricevuta, e raccomandate (che viaggiano con Poste italiane, affrancate con una loro affrancaposta). I principali costi che sostengo sono quelli dei corrieri (ho un listino e pago in base alla fascia di peso) e quelli dell'affrancaposta, che ricarico a mezzo bonifico in anticipo e poi affranco a prezzi agevolati. Vorrei sapere come devo annotare i miei ricavi nei corrispettivi. Devo segnarli per intero o decurtare i costi sostenuti e inserire solo il netto?

R.D. - MESSINA

Ai fini fiscali costituisce ricavo da assoggettare a tassazione con il regime forfettario il corrispettivo che l'imprenditore pattuisce con la controparte per l'esecuzione della prestazione, senza dare alcun risalto ai costi che sono compresi nella percentuale di abbattimento riconosciuta dal regime forfettario stesso. Solo in alcuni settori (per esempio in caso di vendita di generi di monopolio) il ricavo è considerato equivalente all'aggio, ma la medesima conclusione non si può estendere all'attività descritta nel quesito.

[475]

Il fisco non pesa sull'auto del forfettario che cessa

Un professionista, in regime dei minimi, nel 2017 acquista un'autovettura deducendone il costo al 50 per cento. Nel 2019, al compimento dei 35 anni e avendone i requisiti, è passato nel regime forfettario. Avendo intenzione di cessare l'attività entro la fine del 2020, come deve comportarsi per quel che riguarda l'autoconsumo del bene strumentale? Occorre considerare la normativa dei minimi, per cui la plusvalenza è tassabile al 50%, oppure la normativa dei forfettari, per cui la plusvalenza è irrilevante?

D.S. - VARESE

Il bene in questione risulta fiscalmente rilevante per il 50% del suo costo, come se il soggetto fosse entrato nel regime forfettario provenendo da un regime semplificato nel quale ha eseguito il processo di ammortamento per il 50% del costo iniziale. Tuttavia, cessando l'attività quando si trova in regime forfettario, va rilevato che nessuna plusvalenza viene tassata, nemmeno quelle da autoconsumo e da ciò la conclusione che nessuna conseguenza fiscale si genera per la cessazione dell'attività relativamente all'autoveicolo.

A cura di
Cristina Odorizzi

[476]

Dove finisce il reddito per le fatture a cavallo d'anno

Un'azienda in contabilità semplificata, con opzione per il metodo della registrazione, il 31 dicembre 2019 emette fatture inviate allo Sdi (sistema di interscambio) in parte nella stessa giornata e in parte il 4 gennaio 2020. Vorrei sapere se le fatture datate 31 dicembre 2019 ma inviate allo Sdi il 4 gennaio 2020 devono essere inserite nei registri Iva del 2020 o in quelli del 2019. Nel caso in cui fossero da inserire nei registri del 2020, tali fatture, pur concorrendo alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2019, devono considerarsi ai fini delle imposte sul reddito come ricavi da dichiarare per l'anno 2020?

R.M. - BIELLA

Il quesito riguarda un aspetto molto rilevante che non ha ancora trovato chiarimenti ufficiali. Il comma 5 dell'articolo 18 del Dpr 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, consente al contribuente che applica la contabilità semplificata di esercitare una specifica opzione in base alla quale il ricavo si intende per presunzione incassato al momento di registrazione della relativa fattura. In questo modo viene data prevalenza al momento della registrazione rispetto al momento in cui avviene l'effettivo incasso. Tale prevalenza è stata confermata anche dall'agenzia delle Entrate (Telefisco 2018) in riferimento alle cosiddette fatture a cavallo d'anno (per esempio fatture di acquisto datate 2017 ma registrate nel 2018). Per quel che riguarda le fatture attive, queste, in quanto elettroniche, sono considerate emesse quando vengono spedite allo Sdi a prescindere dalla data della loro redazione, con conseguente possibile intervallo temporale tra i due momenti. In merito alla registrazione l'articolo 23 del Dpr 633/1972 prevede che «il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore».

L'articolo 23 quindi parametrizza il momento di registrazione delle fatture attive al momento di effettuazione dell'operazione, essendo da tale momento previsto il termine massimo del 15 del mese successivo, avendo sempre a riferimento ai fini della liquidazione Iva il mese di effettuazione dell'operazione. Rimane da osservare che in sede di registrazione deve essere indicata anche la data di emissione della fattura (e cioè la data di avvenuta "trasmissione" che viene attestata inequivocabilmente e trasversalmente, all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria dallo Sdi).

Ne deriva che il contribuente può procedere alla registrazione della fattura sin dal momento della sua generazione inserendo data emissione coincidente con data fattura, salvo poi procedere alla variazione o alla rettifica in caso di scarto da parte dello Sdi. In ogni caso il termine massimo di registrazione è posto al quindicesimo giorno del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Ai fini reddituali, in base alle regole della contabilità semplificata con opzione per il sistema del registrato, i ricavi concorrono al reddito nel momento di registrazione delle relative fatture attive a prescindere dalla competenza ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.

Si sottolinea infatti che l'opzione per il metodo del registrato ha introdotto una presunzione di incasso coincidente con il momento di registrazione.

A cura di
Giovanni Petruzzellis

[477]

Il doppio part-time rende incerto il forfait

Il regime forfettario si perde dal 2020 se nel 2019 sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro. Questa incompatibilità tuttavia non opera se il rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2019.

Un contribuente, in regime forfettario, nel 2019 ha avuto due rapporti part time di lavoro dipendente, rispettivamente per 22mila e 9mila euro (per un totale di 31mila euro). Poiché il contribuente cessa nel corso del 2019 solo il secondo rapporto di lavoro, può mantenere il regime forfettario nel 2020?

A.R. - ROMA

La legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha reintrodotta la causa di esclusione dal regime forfettario connessa alla percezione, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30mila euro, con la precisazione che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è comunque cessato nel precedente anno (articolo 1, comma 57, lettera d-ter, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015). La disposizione non rappresenta una novità, dal momento che tale vincolo era già previsto dalla legge 208/2015, di Stabilità per il 2016, con una disposizione di carattere analogo rimasta in vigore fino al 2018. Sul punto mantengono quindi validità i chiarimenti forniti in passato dall'amministrazione finanziaria.

In particolare, con la circolare 10/2016, al paragrafo 2.1, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che la verifica del limite di 30mila euro non deve essere effettuata «se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pen-

sione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre». Tale indicazione, si legge nella circolare, è coerente con la ratio normativa, «che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali».

Non constano chiarimenti specifici riferibili al caso descritto dal lettore, laddove la cessazione abbia riguardato un unico rapporto di lavoro dipendente a fronte della persistenza di un secondo rapporto lavorativo.

Un'interpretazione rigorosa della norma porterebbe a ritenere esclusa l'applicabilità del forfait sulla base di un'assimilazione della fattispecie in esame a quella della cessazione del rapporto in corso d'anno con avvio di un nuovo rapporto lavorativo ancora in essere al 31 dicembre dello stesso anno.

Una diversa soluzione potrebbe tuttavia essere sostenuta sulla base di un'interpretazione sistematica della norma che, come chiarito dalla stessa agenzia delle Entrate, ha il fine di supportare il lavoratore rimasto senza un adeguato impiego mediante la concessione di un incentivo fiscale. È auspicabile che tale soluzione possa formare oggetto di un prossimo chiarimento ufficiale.

[478]

L'assegno del ricercatore rientra nel calcolo della soglia

L'assegno di ricerca percepito da un giovane ingegnere a cui si applicano, come da contratto, le disposizioni ex articolo 4 della legge 476/1984, in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, dev'essere conteggiato ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 692, lettera d, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020?

S.B. - TIVOLI

Gli importi percepiti a titolo di assegno di ricerca costituiscono redditi di lavoro dipendente a norma dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir (Dpr 917/1986). Tali importi, se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 476/1984, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente in quanto esenti da Irpef.

Venendo al regime forfettario, la legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, all'articolo 1, comma 692, lettera d, ha ripristinato la causa di esclusione connessa alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati. In particolare, con l'inserimento della lettera d-ter al comma 57 dell'articolo 1 della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, si esclude l'applicabilità del forfait ai soggetti che, nell'anno precedente, abbiano percepito «redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (...) eccedenti l'importo di 30mila euro».

Un'interpretazione coerente con il tenore letterale della norma porta a ritenere che gli importi percepiti a titolo di assegno di ricerca, in quanto compresi nell'articolo 50 del Tuir, ancorché esenti da Irpef, debbano essere conteggiati ai fini della verifica della predetta soglia.

[479]

Non vale il «favor rei» per il forfettario decaduto

Alla luce della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, che ha modificato i requisiti di accesso al regime forfettario, si chiede se un contribuente che nel 2016 ha superato uno dei requisiti di accesso (soglia di 5mila euro di spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente) può oggi essere sanzionato. Potrebbe essere invocato il principio del favor rei, visto che oggi quei requisiti di accesso non esistono più?

P.C. - BELVEDERE DI SPINELLO

Prima delle modifiche introdotte dalla legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, l'applicabilità del regime forfettario era subordinata al mancato superamento dell'importo di 5mila euro sostenute per prestazioni di lavoro accessorio, dipendente e per compensi erogati ai collaboratori ex articolo 50, comma 1, lettere c e c-bis del Tuir (Dpr 917/1986). Tale soglia è stata innalzata a 20mila euro in seguito alla riscrittura operata dalla legge 160/2019.

Nel caso proposto dal quesito è evidente che il superamento della soglia in vigore nel 2016 ha determinato come conseguenza l'illegittima applicazione del regime forfettario nel 2017. In tale annualità, pertanto, il lettore avrebbe dovuto applicare il regime ordinario. Nel caso descritto non è possibile invocare il principio del favor rei che attiene esclusivamente all'ambito sanzionatorio, non riguardando i presupposti per l'applicazione del regime.

IVA

A cura di
Giuseppe Barbiero



[480]
Gli strumenti validi per provare la prestazione

L'agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2020, ha affermato la perfetta alternatività tra scontrino elettronico e fattura, consentendo di utilizzare la fattura immediata, anche semplificata, per certificare i corrispettivi. Si è affermato anche che l'invio della fattura immediata entro 12 giorni non obbliga l'esercente al rilascio della stessa al momento del completamento del servizio. Come può il ristoratore documentare l'incasso del corrispettivo del pasto laddove il cliente, pur pagando, richiama l'emissione della fattura? In caso di controllo all'uscita dell'esercizio con quale documento il cliente (e l'esercente) possono documentare la prestazione?

B.B. - BERGAMO

Nel caso prospettato, il ristoratore, in attesa dell'invio di fatturazione (immediata) richiesta dal cliente, potrà rilasciare a quest'ultimo, al momento del pagamento, una quietanza con rilevanza solo commerciale, ovvero ricevuta del Pos in caso di pagamento elettronico, oppure il documento commerciale se l'esercente effettua la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico. In quest'ultimo caso il ristoratore dovrà riportare nella fattura gli estremi di tale documento e provvedere a scorporare dal totale dei corrispettivi giornalieri l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione (circolare 249 del 1996).

A cura di
Giorgio Confente



[481]
Le visite mediche per patenti sono sempre esenti da Iva

Le prestazioni sanitarie effettuate dai medici, per il rilascio dei certificati per il conseguimento/rinnovo delle patenti categoria b, continuano a essere prestazioni esenti da Iva a norma dell'articolo 10, comma 1, del Dpr 633/72? Oppure, anche tali prestazioni devono essere imponibili ai fini Iva?

M.P. - POTENZA

Le visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti sono prestazioni mediche riconducibili alle prestazioni sanitarie esenti da Iva, ai sensi dell'articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972 (circolare 4/

E/2005, paragrafo 5.3).

Il regime di esenzione permane anche a seguito del recepimento dei principi espressi dalla Corte di giustizia Ue relativamente alle scuole guida, il cui ambito di applicazione è circoscritto alle attività didattiche per il conseguimento della patente. Infatti, il regime delle attività didattiche è disciplinato da una diversa disposizione (articolo 10, numero 20) del Dpr 633/1972).

[482]
Registrazione da effettuare nel mese di emissione

Una società incassa, per vendita di merci nei mesi di maggio e luglio 2019, delle somme di denaro ma dimentica di emettere fattura.

Le fatture vengono emesse (inviate allo Sdi) nel mese di febbraio 2020.

Qual è il comportamento corretto per la registrazione delle fatture?

G.A. - CALTANISSETTA

Le fatture emesse devono essere registrate nel febbraio 2020, con l'avvertenza che non devono concorrere alla liquidazione Iva del mese di febbraio. Infatti, la relativa imposta, con interessi e sanzioni, deve essere versata separatamente con modello F24 e imputata ai mesi di maggio e luglio 2019. Non è necessario ripresentare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva perché la correzione può essere fatta presentando il quadro VH della dichiarazione Iva (risoluzione 104/E/2017 e istruzioni al quadro VH della dichiarazione Iva).

[483]
Donazioni di alimentari: non serve la fattura

Una società vorrebbe donare dei prodotti alimentari, a norma della legge 166/2016. L'articolo 16 di tale legge prevede che per ogni cessione sia rilasciato un documento di trasporto?

La società è tenuta ad emettere per ogni Ddt fattura elettronica a zero?

Qualora non lo fosse, come dovrebbe avvenire questa comunicazione? Basta una pec o è prevista una modalità apposita?

R.V. - CHIETI

Si può escludere l'obbligo di emettere fattura sul presupposto che la normativa citata dal lettore prevede una documentazione specifica per documentare la vendita.

In particolare, l'articolo 16, comma 3, della legge 166/2016 (legge Gadda) richiede che:

a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto;

b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, entro 5 giorni una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto e del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Le modalità della comunicazione prevista dalla lettera b) si sarebbero dovute definire con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che, ad oggi, non risulta essere stato ancora emanato. Anche se si potrebbe ritenere non operativo l'obbligo della comunicazione telematica, non essendo stato pubblicato il provvedimento delle Entrate, si suggerisce di inviare prudenzialmente una comunicazione via Pec, avente i contenuti previsti dalla lettera b).

A cura di
Giampaolo Giuliani



[484]
Paletti alle agevolazioni per le stufe a pellet

Una stufa a pellet, utilizzata unicamente per il riscaldamento dell'ambiente, può rientrare nell'elenco dei "beni finiti" in edilizia e come tale scontare l'Iva al 4 per cento in caso di costruzione di un immobile residenziale?

T.M. - SONDRIO

Con nota del 22 maggio 2014, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che le stufe a pellet godono dell'Iva agevolata del 4 o del 10 per cento solo se vengono utilizzate per riscaldare il fluido che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua sanitaria. Diversamente l'acquisto è soggetto ad aliquota ordinaria del 22 per cento.

FISCO TELEMATICO

A cura di
Giuseppe Barbiero



[485]
Aggi dei bar esonerati dalla trasmissione telematica

Sono titolare di un bar con ricevitoria Lottomatica e Sisal per la gestione dei giochi del Lotto, Superenalotto, gratta e vinci, nonché di giochi elettronici ex articolo 110 del Tulp, regio decreto 773/1931. I relativi aggi, esenti Iva in base all'articolo 10 del Dpr 633/1972, sono sempre stati trascritti nel registro corrispettivi ai fini della liquidazione Iva periodica. Visto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, c'è l'obbligo della trasmissione dei corrispettivi in via telematica, come mi devo comportare? Devo inviare telematicamente anche questi dati?

C.S. - TRENTO

Traffandosi di operazioni - giochi del lotto e assimilati - generatrici soltanto di aggi, si è dell'avviso che questi ultimi non siano soggetti alla procedura della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in quanto già annotati dall'ente gestore del servizio. Parimenti, non sono soggetti a tale procedura i compensi percepiti per la gestione di giochi elettronici, in quanto esonerati dalla certificazione fiscale in base all'articolo 2, primo comma, lettera tt, del Dpr 696/1996 e del Dm 10 maggio 2019 (risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello 9/2020).

[486]
L'invio tardivo non si sanziona se avviene entro aprile 2020

Come è possibile regolarizzare la posizione di una società, obbligata sin da luglio 2019 all'invio dei corrispettivi telematici, che non ha provveduto per tempo a cambiare i misuratori fiscali, liquidando e versando regolarmente l'Iva? Può inviare adesso i corrispettivi telematici relativi al periodo luglio 2019 - gennaio 2020? Deve pagare una sanzione?

A.G. - SOMMA VESUVIANA

In base alla risoluzione 6/E/2020, è possibile regolarizzare senza sanzioni il mancato invio dei corrispettivi telematici del periodo compreso tra il mese di luglio 2019 e il mese di gennaio 2020 trasmettendoli entro il 30 aprile 2020, e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2019.

[487] I dati dell'ex cliente sono da conservare

Sono un professionista in campo fiscale e vorrei sapere se – una volta chiuso il rapporto con un cliente al quale sono stati restituiti le scritture contabili e i registri obbligatori – esiste un obbligo di conservazione per un certo numero di anni dei dati memorizzati nell'archivio informatico o se è possibile cancellare i dati dell'ex cliente.

D.D. - TORINO

I dati delle scritture contabili e dei registratori obbligatori memorizzati nell'archivio informatico del professionista, e relativi alle operazioni compiute nel periodo di durata dell'incarico professionale conferito dal cliente, devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del Dpr 600/1973, richiamato in materia di Iva dall'articolo 39 del Dpr 633/1972, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione, previsto dall'articolo 2220 del Codice civile. E ciò per consentire all'Amministrazione finanziaria di effettuare all'occorrenza, con riferimento a tale periodo, i controlli di legge.

[488] Estrazione e upload se manca la connessione

In caso di assenza di rete, a causa di problemi tecnici in una vasta zona e per un periodo prolungato, il termine di 12 giorni per l'invio dei corrispettivi resta valido? Senza connessione non è possibile neanche utilizzare il servizio previsto dall'Agenzia proprio in caso di assenza di rete.

L.N. - UDINE

Nel caso in cui, a causa della mancata connessione a Internet, non sia stato possibile trasmettere al sistema d'interscambio (Sdi) dell'agenzia delle Entrate, entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, i dati memorizzati dei corrispettivi, il registratore telematico potrà trasferire il file sigillato elettronicamente a un dispositivo esterno, per effettuarne l'invio entro il termine indicato. In questo caso l'esito della trasmissione verrà inviato al dispositivo esterno e sarà comunque consultabile all'interno di un'apposita area dedicata. Inoltre sono disponibili sul sito web dell'agenzia delle Entrate, nella sezione "Servizi per gestori ed esercenti", alcune funzionalità per effettuare, in caso di assenza di rete, l'upload del file predisposto, sigillato ed estratto dal registratore telematico.

IMPOSTA DI REGISTRO

A cura di
Nicola Forte



[489] Esenzione solo per gli atti previsti nella separazione

In sede di separazione, un coniuge ha iscritto ipoteca sui beni dell'altro coniuge a garanzia delle somme dovute per il mantenimento dei figli. Questa iscrizione è avvenuta in regime fiscale di esenzione da ogni tributo ex articolo 19 della legge 74/1987. Successivamente gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo che prevedeva la cancellazione dell'ipoteca e nell'atto di consenso alla cancellazione di ipoteca sono state chieste nuovamente le agevolazioni (esenzione da imposte di bollo e di registro, nonché da ogni altra tassa). L'agenzia delle Entrate, interpellata, ha tuttavia affermato che l'agevolazione non spetta per la cancellazione, dato che tale attività interviene in un momento successivo rispetto al momento della separazione o scioglimento del matrimonio. Chiedo se l'esenzione non potrebbe invece essere fruita anche nel caso descritto, visto che si tratta di ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione.

C.S. - RIMINI

L'esenzione dall'applicazione di qualsiasi tributo, prevista dall'articolo 19 della legge 74/1987, spetta a condizione che l'atto sia posto in essere in esecuzione dell'accordo di separazione. Conseguentemente, se la cancellazione dell'ipoteca non è stata prevista nell'accordo iniziale, non può essere effettuata in esecuzione dell'accordo citato e i tributi restano dovuti.

A cura di
Albino Leonardi



[490] Registro in misura fissa per la Sas che si trasforma

In una Sas muore il socio accomandatario, risultante da atto costitutivo solo socio d'opera con diritto al 50% degli utili. Il socio accomandante, possessore del 100% del capitale, sempre da atto costitutivo, vuole continuare l'attività come ditta individuale. La trasformazione atipica che ne consegue con atto notarile è soggetta all'imposta di registro in misura fissa o proporzionale?

A.M. - BOLOGNA

Il venir meno del socio di società di persone, che comporti la perdita della natura pluripersonale del relativo contratto fondativo, è prima di tutto una causa di scioglimento. In base all'articolo 2272 del Codice civile, infatti, la società di persone si scioglie «quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita».

Decorso il termine semestrale, preso atto del verificarsi della causa di scioglimento, si presentano le seguenti alternative:

- cancellazione della società dal registro delle imprese previa liquidazione dei creditori e, laddove dalla liquidazione residui il complesso aziendale, prosecuzione nell'attività come imprenditore individuale;

- prosecuzione dell'attività d'impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale e procedendo alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto.

Nel secondo caso, si ha un'operazione che determina un rapporto di successione tra soggetti distinti (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 1593 del 6 febbraio 2002), che non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile (circolare 54/E del 19 giugno 2002) a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.

La risoluzione 47/E/2006 ha precisato che nell'ipotesi di scioglimento della società e di continuazione dell'attività imprenditoriale in forma individuale si è in presenza di "trasformazione" in senso atecnico, diversa da quella disposta dal Codice civile agli articoli 2498 e seguenti. La circolare 13/E/2008 in proposito ha chiarito che, indipendentemente dalla qualificazione civilistica dell'operazione, la continuità oggettiva dell'attività d'impresa, pur in presenza di discontinuità soggettiva, determina la sostanziale neutralità fiscale dell'operazione. Quanto detto vale anche ai fini dell'imposta di registro, ove è previsto che la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una cessione d'azienda ma piuttosto un'assegnazione d'azienda in capo al socio superstite, con la conseguenza che si applica la tassa fissa e non quella proporzionale (risoluzione 329/E/2008 e Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 3671 del 16 febbraio 2007).

Nel caso descritto dal lettore, vi è infine un'ultima annotazione di rilievo, relativa al fatto che il venire meno dell'unico socio accomandatario comporta la nomina in via provvisoria di un amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione, ma esclude la possibilità di veder riconosciuto in capo al socio accomandante la qualità di legale rappresentante della società (Corte di cassazione, sezione III, sentenza 7204 del 2 dicembre 1983). A ciò si deve aggiungere che il socio accomandatario in questione è anche "socio d'opera" e occorre quindi verificare anche se lo statuto prevede la possibilità di proseguimento dell'attività pur in assenza del socio d'opera originario, cosa che non è da escludere in caso di socio d'opera presente sin dalla fondazione della società.

RISCOSSIONE

A cura di
Rosanna Acierio



[491] Anagrafe tributaria: i termini a disposizione della holding

Una holding di famiglia ha un oggetto statutario misto (comprendente anche un'attività produttiva che però non ha mai esercitato) e un esercizio sociale, non coincidente con l'anno solare, che va dal 30 novembre 2018 al 30 novembre 2019. Tenendo conto che la società approva il bilancio in corso al 31 dicembre 2018 in data 31 marzo 2020, è possibile effettuare la comunicazione all'Anagrafe tributaria entro il 30 aprile 2020?

M.M. - PISA

La risposta è affermativa. Infatti, le nuove disposizioni previste dall'articolo 162 bis del Tuir (Dpr 917/1986), così come le modifiche all'articolo 10, comma 10, del Dlgs 141/2010 in tema di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, come stabilito dall'articolo 13, comma 9, del Dlgs 142/2018.

Pertanto, avendo la società un esercizio sociale che chiude al 30 novembre di ogni anno solare, il periodo d'imposta che va dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019 ricade sotto la nuova normativa.

Con specifico riferimento alle comunicazioni all'Anagrafe tributaria, esse risultano quindi obbligatorie laddove, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (crediti da finanziamento), unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

Fatta questa premessa, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto entro l'ultimo giorno del mese successivo all'approvazione del bilancio. Di conseguenza, la comunicazione all'anagrafe si considererà tempestiva se effettuata entro il 30 aprile 2020, ove il bilancio sarà approvato il 31 marzo 2020.

[492] Così l'erede riscuote il rimborso del defunto

Nel maggio 2018 mia moglie ha presentato, in qualità di erede, il modello Unico per i redditi 2017 di suo padre, deceduto nell'aprile 2018. Dal modello risulta un credito di circa 400 euro a tutt'oggi non ancora ricevuto. Può mia moglie presentare all'agenzia delle Entrate il modello per la richiesta di accredito sul suo conto corrente o dovrà attendere il rimborso tramite le Poste?

R.F. - GENOVA

L'agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso del defunto, lo eroga secondo diverse modalità, in base alle preferenze espresse dall'erede che ha presentato la dichiarazione per conto del soggetto deceduto e all'importo da pagare.

Se l'erede ha fornito all'Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l'importo, viene accreditato su quel conto.

Se, invece, non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, per gli importi, comprensivi di interessi, inferiori a 1.549,37 euro, il contribuente riceverà un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale, dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, previa presentazione di un documento d'identità valido.

[493] Dopo la sentenza la cartella si prescrive in dieci anni

Dopo una sentenza della Commissione tributaria provinciale passata in giudicato, quanto tempo ha l'agenzia delle Entrate per notificare la cartella esattoriale?

F.F. - PATERNÒ

I termine a disposizione dell'agenzia delle Entrate è di dieci anni. Secondo quanto stabilito, infatti, dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 8105 del 22 marzo 2019, qualora le somme da riscuotere mediante cartella di pagamento derivino da sentenza passata in giudicato, il titolo che legittima la riscossione non è più l'accertamento o il ruolo, ma la sentenza.

Ne consegue che la riscossione non soggiace ai termini decadenziali di cui all'articolo 25 del Dpr 602/73, ma alla prescrizione decennale.

TRIBUTI LOCALI

A cura di
Pasquale Mirto



[494] Il magazzino non paga la Tari se è vuoto e senza utenze

Siamo i proprietari di un complesso commerciale e di un magazzino attualmente sfitti e senza utenze. I precedenti gestori non pagavano la Tari in quanto usavano un servizio privato di trasporto rifiuti. Vorremmo sapere se la tassa è dovuta ora che gli immobili ci sono stati restituiti, ed eventualmente in quale misura.

E.V. - PADOVA

Se gli immobili sono sfitti, senza utenze, senza macchinari, mobili o altro che possa far presumere un utilizzo anche temporaneo od occasionale, allora si ritiene che non possano considerarsi immobili "susceptibili" di produrre rifiuti e, in quanto tali, non sono soggetti a Tari.

[495] Immobili merce, dal 2020 l'Imu sostituisce la Tasi

Vorrei sapere se il comma 751 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha effettivamente reintrodotta per gli anni di imposta 2020 e 2021 l'Imu sui beni merce detenuti dalle imprese di costruzioni.

E.P. - CAGLIARI

La nuova Imu prevede l'imponibilità degli immobili merce, in precedenza esenti ma soggetti a Tasi, mantenendo le aliquote previste da quest'ultima tassa, ora soppressa, sicché in realtà non si verifica alcun aggravio impositivo rispetto al 2019.

[496] L'esenzione per l'anziano solo che si ricovera in casa di cura

Una vedova, invalida, con diritto di abitazione nella ex casa coniugale lasciata vuota, non locata e considerata prima casa, ha preso la residenza in una struttura per anziani della stessa città. La legge lascia ai Comuni la possibilità di esentare dall'Imu le persone anziane che prendono la residenza in casa di riposo. Nel caso il Comune non disponga l'esenzione, questa signora dovrà versare l'Imu? Oppure sarà sufficiente il diritto di abitazione sulla prima casa non locata per avere l'esenzione?

P.M. - TORINO

La nuova Imu conferma la possibilità per il Comune di disporre per via regolamentare l'assimilazione all'abitazione principale, e quindi l'esenzione, per le abitazioni possedute dai soggetti che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero.

Se il Comune non dovesse confermare l'agevolazione, l'immobile diventerebbe soggetto a tassazione.

La circostanza che su quest'ultimo gravi il diritto reale di abitazione del coniuge superstite serve solo a individuarne la soggettività passiva; tale diritto non si perde se si trasferisce la residenza, ma se l'abitazione non può più essere considerata abitazione principale sarà inevitabilmente soggetta a Imu.

Condominio

A cura di
Rosario Dolce



[497] Le spese sono dovute anche da chi non usa l'ascensore

In un condominio di 10 piani, 7 fuori terra e 3 interrati, sono presenti due ascensori con accesso separato direttamente sulla strada. Il primo ascensore è al servizio sia dei 12 appartamenti ubicati nei sette piani fuori terra, che dei 3 piani interrati. Il secondo ascensore, invece, è al servizio di 40 autorimesse e 12 cantine di pertinenza degli appartamenti. Il regolamento condominiale attribuisce i costi del primo ascensore ai proprietari degli appartamenti e quelli del secondo ascensore ai proprietari delle autorimesse e cantine.

In qualità di proprietario di un appartamento utilizzo solo il primo ascensore per raggiungere il mio appartamento e la mia cantina. Posso rifiutarmi di pagare le spese per l'ascensore che non uso?

R.M. - COMO

Gli impianti ascensore sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, a norma dell'articolo 1117, comma 3, del Codice civile.

Passando al quesito del lettore, quest'ultimo è tenuto a contribuire alle spese di entrambi gli ascensori in quanto i medesimi impianti, reciprocamente, gli consentono l'accesso presso le rispettive proprietà (anche se il secondo ascensore solamente alla cantina).

È irrilevante quale dei due impianti sia solito preferire per recarsi, di volta in volta, al citato piano interrato, ove insiste la cantina di relativa proprietà. Ciò che invece rileva, nella fattispecie, è già il semplice uso potenziale e l'irrinunciabilità alla proprietà comune dell'impianto (articolo 118 del Codice civile).

Altro aspetto da considerare sono le tabelle millesimali, le quali, per come è dato supporre, saranno preesistenti e calibreranno le spese di manutenzione, a seconda dei casi, facendo riferimento, per entrambe le ipotesi, all'articolo 1124 del Codice civile. La norma relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale – in mancanza di diversa previsione contenuta nel regolamento condominiale – è infatti applicabile per analogia alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente (su cui incide il logorio dell'impianto, proporzionale all'altezza dei piani).

La norma, in particolare, divide la spesa in due metà: – alla ripartizione della prima metà si provvede in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano che delle scale si servono;

– alla ripartizione della seconda metà si provvede in misura proporzionale all'altezza di ciascuno degli stessi piani dal suolo.

Infine va precisato che le cantine, i palchi morti, le soffitte, o camere a tetto, e i lastrici solari, quando siano di proprietà separata, sono considerati come piani

solo per quanto riguarda il concorso nella prima metà di spese, mentre non concorrono al pagamento della seconda metà.

A cura di
Matteo Rezzonico



[498] Sas, socio accomandatario illimitatamente responsabile

Un amministratore di condominio ha causato danni per 40.000 euro. Il verbale di nomina e quello in cui dopo 5 anni è stato deposto fanno riferimento a lui come persona fisica ma le fatture presentate al condominio per riscuotere i compensi sono di una Sas di cui, come da visura alla Camera di commercio, l'amministratore risulta accomandatario. L'ammontare dei conferimenti è di 2.000 euro, di cui 1.020 sono in capo al socio accomandatario e 980 a un socio accomandante (che presumiamo sia la moglie).

L'amministratore è proprietario unico di un immobile che vale circa 55.000 euro. Dovendo procedere con la mediazione obbligatoria possiamo chiamare in causa sia la Sas che l'amministratore – o, meglio ancora, solo lui – oppure siamo obbligati a chiedere i danni solo alla Sas? In tal caso non converrebbe procedere ad azione legale.

S.N. - MILANO

La risposta al quesito implica un attento esame dei verbali di nomina dell'amministratore e delle fatture di pagamento dei compensi. In ogni caso, per l'articolo 71-bis, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche le società di cui al titolo V del libro V del Codice civile ("Delle società", riferito a tutte le società). In tal caso, i requisiti per lo svolgimento della "professione" devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica ricoperta, indipendentemente dall'esercizio degli stessi (Cassazione, sentenza 5428 del 25 febbraio 2019).

Quanto alla legittimazione passiva, è possibile convenire in mediazione o citare in giudizio per il risarcimento dei danni direttamente la società, di cui l'amministratore è socio illimitatamente responsabile essendo accomandatario. È possibile anche, direttamente, convenirlo in mediazione o citarlo in giudizio insieme alla società. Con riferimento al giudizio, è bene evidenziare che la citazione diretta del socio non è obbligatoria, tenuto conto che la sentenza emessa nei confronti della società – salvo l'obbligo di aggredire preventivamente in sede esecutiva il patrimonio della società ("beneficium escussionis") – è esecutiva anche nei confronti dell'accomandatario. Si veda, in questo senso, la sentenza 23669, del 6 novembre 2006, della Cassazione secondo cui «la illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2313 codice civile, trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all'articolo 2304 codice civile, richiamato dal successivo articolo 2318.

Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni».

Ne consegue che il beneficio di escussione previ-

sto dal citato articolo 2304 del Codice civile stabilisce unicamente che il creditore della società non possa procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito, senza successo, sui beni della società. Resta ferma la possibilità per il creditore di convenire in mediazione o citare in giudizio – in sede di cognizione ordinaria – direttamente il socio illimitatamente responsabile onde chiedergli il pagamento del debito sociale (per esempio per evitare eventuali successive opposizioni o altro).

[499] Risarcimento dovuto per la perdita di clientela

Sono proprietario di un locale commerciale su strada all'interno di uno stabile. L'assemblea condominiale, con la maggioranza dei votanti, ha deliberato l'affidamento di lavori di efficientamento energetico a un'azienda per un importo rilevante (oltre 800.000 euro) senza che fossero presentati altri preventivi. Il progetto di realizzazione prevede una chiusura dello stabile con impalcatura per circa 9 mesi.

È corretto che per lavori di tale importo e durata non siano stati sottoposti all'assemblea più preventivi? Chiedo inoltre se ho diritto a un risarcimento – per il mancato guadagno e per la perdita di clientela che subirò – già durante i mesi dei lavori, dato che non riuscirei ad attendere la fine di questi per poi produrre i documenti che attestino il mancato guadagno della mia piccola rivendita di tabacchi.

G.G. - POTENZA

Tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale rientra il diritto di procedere all'approvazione di lavori di rifacimento delle facciate, scegliendo l'impresa preferita, in base al preventivo consegnato, alla direzione dei lavori eccetera. Trattandosi di opere di straordinaria manutenzione di notevole entità, è necessaria la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, per il quale sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi). Il Codice civile non prevede che per l'affidamento dei lavori si debba procedere alla presentazione di più preventivi di imprese differenti (anche se ciò potrebbe essere opportuno).

Per l'esecuzione delle opere il condominio ha diritto di utilizzare le parti comuni condominiali a norma dell'articolo 1102 del Codice civile, per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In tale contesto il condominio può utilizzare gli spazi cortilizi per la posa dei ponteggi. Nel caso in cui i ponteggi rechino danno ai condomini, questi ultimi possono chiedere un risarcimento, salvo provare che la posa del ponteggio abbia causato loro un danno concreto.

E, dunque, se il lettore prova che per effetto del ponteggio ha subito un danno per la diminuita visibilità o accessibilità del proprio negozio, con perdita della clientela, ha diritto di chiederne il risarcimento, anche in via equitativa, ove non sia possibile quantificare esattamente l'ammontare della perdita. Il lettore può anche raggiungere un accordo transattivo con il condominio, per un indennizzo anticipato, salvo azione legale.

A cura di
Cesarina Vittoria Vegni



[500] Danni da infiltrazione nel box: paga il padrone del giardino

Nel caso di infiltrazioni di acqua dal giardino sovrastante, con danni al box collocato sotto il rifacimento della impermeabilizzazione, a rispondere dei danni è esclusivamente il proprietario del giardino? Oppure le spese vanno ripartite al 50 per cento?

E.S. - ROMA

Quando il cortile o giardino funge anche da copertura a locali sotterranei non si può ricorrere ai criteri previsti dall'articolo 1126 del Codice civile, ma si deve applicare analogicamente l'articolo 1125 del Codice civile (Cassazione civile, sezione II, 30935/2018; sezione II, 18194/2005). La ripartizione al cinquanta per cento delle spese è prevista dalla norma, solo riguardo alla struttura, quando cioè deve essere rifatta l'intera soletta in comune fra i due piani posti uno sopra l'altro.

Diversamente il rifacimento del piano di calpestio sarà a carico del proprietario del piano di sopra cui è assimilato il proprietario del cortile o giardino, mentre il soffitto del locale sotterraneo è a carico del proprietario di questo.

Le spese relative all'impermeabilizzazione, posta sotto la pavimentazione, invece, sono a carico del proprietario del piano di sopra, come chiarisce la seguente pronuncia relativa a un caso in cui il proprietario del cortile soprastante i locali interrati è il condominio: «Se nell'ambito di un condominio il solaio di copertura di vani interrati di proprietà esclusiva funge anche da cortile o da accesso all'edificio le spese relative alla impermeabilizzazione sono a carico del condominio». (Cassazione civile, sezione II, sentenza 18194/20059).

Diritto del lavoro

A cura di
Stefania Radoccia



[501] La contestazione dev'essere specifica e dettagliata

Sono un portiere di condominio. L'amministratore, in qualità di datore di lavoro, mi ha convocato per comunicarmi che sarò soggetto a una contestazione disciplinare, avendo ricevuto un esposto da un condomino contro il mio operato.

Posso chiedere all'amministratore l'accesso all'esposto del condomino, in modo da poter esercitare il mio diritto alla difesa? Cosa prevedono a proposito lo Statuto dei lavoratori e la giurisprudenza?

F.V. - CATANIA

L'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/1970, disciplina – salva la possibilità di deroga da parte del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro – le modalità e le procedure cui il datore di lavoro deve attenersi per il legittimo esercizio del potere disciplinare. Per quanto concerne il procedimento vero e proprio, esso prende avvio mediante la contestazione, da parte del datore di lavoro, inerente all'episodio addebitato al lavoratore. Tale contestazione deve essere redatta per iscritto, deve rispondere ai requisiti di specificità e tempestività e va consegnata al dipendente.

Una volta ricevuta la contestazione, il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'atto (salvo diverso termine previsto dal contratto collettivo applicato), avanzando le proprie difese per iscritto e/o chiedendo al datore di lavoro di essere sentito oralmente.

Nella propria difesa, il dipendente può chiedere di visionare la documentazione inerente al procedimento disciplinare su cui si fonda la contestazione.

In merito alla sussistenza o meno di un obbligo in capo al

datore di concedere, con le dovute precauzioni in ottica di tutela dei dati personali, l'accesso alla documentazione richiesta dal dipendente, la giurisprudenza è più volte intervenuta.

Tra i più recenti orientamenti, segnaliamo che la Cassazione ha statuito che, nel caso in cui nella contestazione disciplinare siano descritte in modo dettagliato e specifico le condotte ascritte al lavoratore, il datore non sarebbe tenuto a soddisfare la richiesta di esibizione documentale del dipendente, poiché il diritto di difesa di quest'ultimo non sarebbe leso (si veda, tra le varie, Corte di cassazione, sentenza 15966/2017).

Con ulteriore sentenza 7581/2018, la Corte di cassazione ha inoltre affermato che, pur non prevedendo lo Statuto dei lavoratori un obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione posta alla base di una contestazione disciplinare, egli dovrebbe comunque offrirla in visione, qualora il dipendente ne faccia richiesta e, in ogni caso, purché l'esame dei documenti sia necessario per la sua adeguata difesa.

Pertanto, con riferimento al caso prospettato, laddove la contestazione scritta da parte del datore di lavoro risulti specifica e dettagliata, permettendo al dipendente l'esatta individuazione del fatto contestato, il datore di lavoro potrebbe non essere tenuto a rendere disponibile al lavoratore la documentazione da quest'ultimo richiesta. Nel caso, invece, la contestazione, pur specifica, non consenta l'integrale ricostruzione dell'addebito senza l'analisi di ulteriore materiale, il datore di lavoro potrebbe essere tenuto, dietro specifica richiesta, a consentire al dipendente la visione di eventuale ulteriore documentazione a fondamento della contestazione disciplinare.

[502] Nello stabilimento balneare non più di 48 ore a settimana

Uno stabilimento balneare non aderisce ad alcuna associazione sindacale e, per la stagione 2020, non vorrebbe applicare alcun contratto collettivo. Vorrebbe, invece, crearsi un contratto tagliato sulle proprie esigenze.

Il Dlgs 66/2003 stabilisce che l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ma all'articolo 16, comma 1, lettera p, è prevista una deroga espressa per questa tipologia di attività.

In un ipotetico contratto da 6 giorni per 8/10 ore lavorative si chiede se le 8/10 ore aggiuntive rispetto all'orario normale vadano considerate e retribuite come lavoro straordinario.

R.V. - CHIETI

Tenendo conto delle informazioni ricevute, occorre confermare che in linea generale il datore di lavoro – che non risulti associato ad associazioni imprenditoriali di categoria – potrebbe stipulare un contratto "di primo livello" che disciplini gli istituti del rapporto di lavoro.

Ciò posto, anche in questa ipotesi, non potrebbero eludersi le disposizioni inderogabili di legge tra cui quella inserita all'articolo 3 del Dlgs 66/2003, che introduce un tetto massimo al normale orario di lavoro fissandolo in 40 ore settimanali.

La citata norma deve essere letta in combinato disposto con il successivo articolo 4 per cui «la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

Il successivo articolo 16 del Dlgs 66/2003 esclude dall'applicabilità dell'articolo 3 una serie di fattispecie tra cui, alla lettera p, quella relativa al personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari.

In ogni modo, facendo riferimento al caso in esame, anche se il testo di legge non specifica espressamente se le fattispecie descritte all'articolo 16 debbano essere svolte entro il limite delle 48 ore settimanali descritto dall'articolo 4, la soluzione operativa può essere reperita nella nota 25/I/0002241 del ministero del Lavoro emanata in data 27 luglio 2006.

La fonte amministrativa richiamata ha interpretato il Dlgs 66/2003 nel senso che, pur in presenza della deroga menzionata, il limite settimanale delle 48 ore settimanali non sarebbe superabile. Eventuali ore lavorate oltre tale tetto massimo sarebbero allora, secondo tale prassi, da considerarsi lavoro straordinario.

Pertanto, in via prudenziale, nel caso analizzato pare ragionevole ritenere che potrebbe essere individuato un orario di lavoro superiore a quello "normale" indicato dall'articolo 3 del Dlgs 66/2003, purché entro il tetto massimo delle 48 ore settimanali.

[503]
**Il familiare «aiuto portiere»
va sempre retribuito**

Sono un portiere di condominio e a breve andrò in pensione. Al mio posto di lavoro subentrerà mia moglie, alla quale vorrei dare il mio supporto professionale per spirito solidaristico, considerato che si tratta di uno stabile con circa 80 unità immobiliari. Al riguardo si è pensato di sottoscrivere un accordo con il condominio in cui si evidenzi che la prestazione dello scrivente non prevede il pagamento di una retribuzione. Quali sono i limiti di tale contratto di lavoro?

F.V. - CATANIA

Onerosità è un requisito essenziale del rapporto di lavoro subordinato (in base agli articoli 2094 e 2099 del Codice civile) e il lavoratore non può rinunciare preventivamente al diritto alla retribuzione (ex articolo 2113 del Codice civile). Tuttavia alcuni rapporti – come quelli riconducibili al lavoro familiare e al rapporto di volontariato – pur presentando aspetti comuni con quello di lavoro subordinato, si distinguono dallo stesso per la gratuità della prestazione.

Qualora infatti si dimostri che lo svolgimento di una prestazione lavorativa sia motivato da un rapporto di affetto o di familiarità verso il fruitore della prestazione, oppure da un vincolo filantropico, religioso o comunque morale con l'attività svolta da quest'ultimo, la retribuzione del lavoratore si presume non dovuta, in quanto cambia la causa del contratto in discussione.

Su questo aspetto sarà il datore di lavoro a dover provare rigorosamente il venire meno dell'obbligo di retribuzione del lavoratore per la riconducibilità a un diverso rapporto.

Nel caso del lettore sembra che, pur in presenza di motivi solidaristici in capo al prestatore di lavoro, essi non siano indirizzati a favore del datore di lavoro (il condominio nella persona dell'amministratore), quanto piuttosto a favore di un diverso soggetto (il coniuge), e non sembra che tali motivi siano in qualche modo affini all'attività svolta dal datore, la quale risulta comunque caratterizzata dallo scopo di lucro.

Pertanto pare difficilmente configurabile un rapporto di lavoro alle dipendenze del condominio che non comporti il diritto alla retribuzione in capo al lavoratore, anche quando quest'ultimo si dichiara animato da intenti di aiuto e di supporto alle attività lavorative svolte da un familiare.

Contributi previdenziali e assistenziali

A cura di
Aldo Forte



[504]
Gestione separata per l'autonomo senza cassa

Un pensionato, nato nel 1937 e con partita Iva

(escluso dal forfait per pensione oltre 30mila euro) che svolga una attività di lavoro autonomo senza albo, è obbligato a iscriversi alla gestione separata? Anche qualora il reddito risultasse non superiore a 5mila euro?

F.B. - TORINO

Se il soggetto interessato svolge un'attività di libero professionista per la quale non vi è alcun albo e/o cassa, allora è obbligato a iscriversi alla gestione separata.

Per quanto concerne la franchigia dei 5mila euro, la stessa riguarda il lavoro autonomo occasionale ex articolo 222 del Codice civile, meglio conosciuto come contratto d'opera.

Ricorre questa ipotesi quando si svolge un'attività in forma autonoma e senza alcun coordinamento con chi ha attribuito l'incarico. In questo caso il contributo alla gestione separata si paga per la parte eccedente i 5 mila euro.

A cura di
Fabio Venanzi



[505]
Non sempre il riscatto laurea può anticipare la pensione

Ho letto che per i lavoratori dipendenti "contributivi puri" non vi sarebbe alcuna convenienza a effettuare il riscatto agevolato della laurea, non essendovi alcun beneficio rispetto all'uscita con pensione anticipata (circa 3 anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia, con diminuzione di un punto percentuale per ogni anno anticipato).

In definitiva, si rischia di riscattare dai 3 ai 5 anni di laurea per uscire solo qualche mese prima rispetto all'uscita prevista dalla pensione anticipata. È corretta questa interpretazione?

F.M. - COSENZA

Il riscatto del titolo di studio – prescindendo dal sistema di calcolo adottato (riserva matematica, criterio a percentuale con onere ordinario, criterio a percentuale con onere agevolato) – comporta la valorizzazione di un periodo temporale pari alla durata legale del corso di studi. La convenienza, intesa quale anticipo rispetto ai requisiti vigenti tempo per tempo per accedere alla pensione di vecchiaia, risente dell'età anagrafica in cui il lavoratore ha iniziato a prestare la propria opera retribuita. Se la carriera lavorativa è iniziata – ad esempio – dopo i 30 anni, è ovvio che il riscatto non riuscirà ad anticipare l'uscita dal mondo del lavoro.

Al contrario, se il soggetto ha iniziato a 26 anni, il riscatto del titolo di studio anticiperà l'uscita rispetto alla vecchiaia. Resta inteso che tali considerazioni vengono fatte sulla base della vigente legislazione.

[506]
La contribuzione figurativa per l'uscita anticipata

Ho richiesto all'Inps il mio ecocert contributi, in cui sono presenti 41 settimane (servizio di leva) e ulteriori 26 settimane (disoccupazione indennizzata). A una mia familiare è stata riconosciuta l'invalidità civile ex articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. Per assisterla ho chiesto al mio ente l'utilizzo dei 3 giorni di permesso previsti. Nell'aggravarsi delle condizioni di salute della congiunta chiederò il congedo biennale straordinario retribuito ex articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001. Sia i permessi che il congedo retribuito valgono ai fini della contribuzione figurativa utile per la maturazione del diritto e per la sua misura.

Considerando che entro gennaio 2022 uscirò

dal mondo del lavoro cumulando tutti i contributi nelle varie gestioni (Inps, gestione separata, Inpdap/Inps), vorrei sapere se tutti i contributi figurativi già presenti in ecocert e questi ultimi che si aggiungerebbero saranno completamente utilizzabili. O è previsto un tetto massimo dei contributi figurativi in regime di cumulo contributivo?

M.I. - BARI

Ecocert può essere chiesto esclusivamente per i contributi accreditati nella gestione privata, esclusa la gestione dipendenti pubblici. Dai riferimenti normativi citati nel quesito, si desume che la familiare assistita è stata riconosciuta come persona con handicap in situazione di gravità (l'invalidità civile, in questo contesto, è ininfluente). In regime di cumulo, qualora il lettore intenda accedere alla pensione anticipata (41/42 anni 10 mesi di contributi cui aggiungere tre mesi di finestra mobile), dovrà essere verificato altresì il raggiungimento dei 35 anni di contributi, escludendo i periodi di malattia e disoccupazione.

Se il congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, nonché i permessi giornalieri previsti dalla legge 104/1992, dovessero essere fruiti in costanza di servizio con un ente pubblico iscritto alla gestione dipendenti pubblici, la contribuzione sarebbe figurativa ma reale, poiché il datore di lavoro versa effettivamente somme all'Inps.

Pertanto, fermo restando quanto indicato dal lettore e con le precisazioni appena dette, il diritto per accedere alla pensione anticipata in cumulo sussiste.

Banche e clienti

A cura di
Massimo Cavallari



[507]
In successione solo la quota del cointestatario defunto

Mia madre è mancata e ho in corso la successione nella quale rientra anche un conto corrente cointestato a quattro nomi con facoltà di prelievo a firme congiunte. Posso pretendere che la banca mi liquidi la quota di mia spettanza, anche in assenza delle firme congiunte, o devo avere il benessere anche degli altri cointestatari?

M.D. - UDINE

Quando un conto corrente risulta cointestato, fino a prova contraria, la giacenza spetta in eguale quota a tutti i cointestatari. In altre parole, quando il conto corrente è cointestato a due o più persone, le somme si intendono equamente divise tra le due o più persone. Con riferimento all'operatività del conto, esso può essere a firma congiunta, quando – per effettuare le operazioni di prelievo, emissione di assegni, disposizione di bonifici e altri servizi – sono

necessarie le firme di tutti i contitolari; oppure a firma disgiunta, quando ogni cointestatario può disporre liberamente delle cifre disponibili sul conto.

Alla morte di uno dei cointestatari del conto, solo la quota di denaro appartenente al cointestatario defunto cade in successione. E in relazione a tale quota, in caso di conto corrente a firme congiunte, così come il de cuius non poteva disporre in vita delle somme depositate senza il consenso dell'altro o degli altri cointestatari – e viceversa – allo stesso modo né i cointestatari superstiti, né gli eredi del cointestatario defunto potranno autonomamente disporre del denaro presente in conto. Ne consegue che il lettore non potrà vedersi liquidata la quota di sua spettanza senza il consenso degli altri cointestatari.

A cura di
Marco Marinaro



[508] La definizione transattiva non evita la segnalazione

Ho effettuato una cessione di credito derivante da fattura a una banca; l'ente debitore ha provveduto a saldare me anziché la banca che aveva acquisito il credito. La banca ha poi provveduto a chiedermi la restituzione della somma, cosa che non è stata fatta. A seguito di segnalazione in centrale rischi come "sofferenza" da parte della banca stessa, si è giunti a un accordo "saldo e stralcio" con il pagamento immediato di circa il 70 per cento del debito. La stessa banca ha poi trasmesso in centrale rischi il resto del debito in "perdita" causandomi la revoca dei fidi da parte della mia banca.

È corretto il loro operato?

La banca era tenuta ad avvisarmi che in seguito all'accordo sarei stato segnalato nelle "perdite", categoria ben più grave?

D.C. - CAMPOBASSO

Le disposizioni, di natura amministrativa, dettate dalla Banca d'Italia per regolare le modalità e i presupposti delle segnalazioni in Centrale rischi (Cr) prevedono che il creditore, anche quando perviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione.

Devono essere segnalati infatti i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.

Obbligo del creditore, dunque, non è quello di procedere tout court alla cancellazione della segnalazione, ma, più semplicemente, di segnalare l'intervenuta sistemazione dell'esposizione, però pur sempre con riferimento all'accordo intercorso tra le parti.

In altri termini, il creditore non può promettere di procedere alla cancellazione della segnalazione, ma deve limitarsi a rettificare la segnalazione per il solo importo cui si riferisce la transazione e non può estenderlo alla quota parte dell'esposizione non coperta dal debitore.

Solo in questo modo il creditore si pone in piena continuità e coerenza con (e non già in deroga ai) criteri generali che informano, a livello appunto regolamentare, il sistema delle segnalazioni in Cr.

Mutui e credito al consumo

A cura di
Massimo Cavallari



[509] Surroga sempre ammessa se non cambiano i soggetti

Nel 2017 ho sostituito un mutuo prima casa con uno nuovo in un altro istituto di credito ottenendo ulteriore liquidità. Visto che ora i tassi si sono ulteriormente abbassati, vorrei sapere se è possibile surrogare l'attuale mutuo in modo da ridurre l'importo della rata.

S.F. - PAVIA

La portabilità consente di trasferire il mutuo in un altro istituto di credito in grado di praticare condizioni più vantaggiose per il mutuatario. Dunque, con la surroga del mutuo è possibile passare da tasso fisso a tasso variabile e viceversa, modificare l'importo della rata, gli interessi e la durata. Ciò che non è possibile variare, invece, sono l'importo residuo del finanziamento e i soggetti, posto che gli intestatari e gli eventuali garanti devono rimanere gli stessi.

Per completezza si ricorda che in base all'articolo 7 della legge 40/2007, è nullo qualunque patto con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto a una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.

Nel caso prospettato dal lettore si ritiene fattibile la surroga del mutuo verso altro istituto; anzi, lo stesso avrà la facoltà di surrogarlo nuovamente, qualora trovi una banca che pratici condizioni migliorative, posto che la surroga della surroga è consentita.

[510] Srl, immobile di un socio acquistabile con il mutuo

Volevo sapere se è possibile concedere un mutuo ipotecario a una Srl con due soci (socio A, al 98 per cento, e socio B, al 2 per cento), coniugati tra loro, in cui A è anche l'amministratore e B è il proprietario dell'immobile da acquistare, che diventerà la sede della società.

A.P. - CATANIA

La risposta è affermativa. Il mutuo ipotecario è il prestito erogato da un istituto di credito (mutuante) a favore di un soggetto (mutuatario) in grado di far fronte al rimborso del mutuo, caratterizzato dall'accensione di un'ipoteca su un immobile, quale garanzia reale del mutuo, sul quale la banca possa soddisfarsi in caso di inadempimento del mutuatario. Il bene da ipotecare può essere di proprietà

del mutuatario o di terzo datore di ipoteca.

Nel caso proposto – in cui una Srl vuole acquistare un immobile, da adibire a propria sede, dal socio di minoranza – la banca potrà concedere un mutuo alla Srl, purché ritenga che la Srl sia economicamente in grado di sostenere il versamento delle rate del mutuo e venga accesa ipoteca sul bene da acquistare (e sul quale quindi soddisfarsi in caso di insolvenza del mutuatario).

Assicurazioni

A cura di
Maurizio Di Rocco



[511] Anche le spese dei certificati devono essere rimborsate

Un'assicurazione contro gli infortuni ha rimborsato le spese sanitarie, con l'esclusione del certificato emesso dal medico curante per l'apertura del sinistro e del certificato di avvenuta guarigione per chiudere la pratica.

Chiedo se tale comportamento è corretto, visto che la spesa per i due certificati è obbligatoria per fruire dell'assicurazione, e se vi sono riferimenti normativi che giustifichino questo comportamento.

E.M. - PARMA

PreMESSO che al fine di fornire una risposta più esauriente è necessario conoscere il contenuto del contratto di garanzia, la condotta tenuta dalla compagnia assicurativa non sembra corretta, non sussistendo alcun motivo ostativo al rimborso delle ulteriori spese relative ai due certificati medici, in quanto comunque conseguenti e relative all'infortunio. Detto ciò, solo qualora nel contratto fosse prevista l'esclusione di tali spese, o si fosse deciso in tal senso in sede di accordi stragiudiziali successivi all'infortunio, il mancato rimborso di queste sarebbe da ritenere corretto.

[512] L'assicurazione condominiale non copre le parti private

In seguito alla rottura di un tubo dell'acqua del mio appartamento è necessario rompere e ripristinare muro e piastrelle di un mio bagno.

L'assicurazione globale fabbricati del condominio, stipulata per l'intera costruzione (parti comuni e tutti gli appartamenti), e anche con la previsione della "ricerca guasti", è tenuta al risarcimento?

A.F. - MONZA

Nel caso descritto dal lettore l'assicurazione del condominio potrebbe non essere tenuta al risarcimento del danno, in quanto quest'ultimo si è verificato nella porzione del tubo dell'acqua di proprietà del lettore e non del condominio. Infatti, dalla derivazione dalla colonna verticale in poi, il rischio di un eventuale danno dovrebbe essere a carico del singolo condomino, in quanto proprietario del tratto di tubazione interessata. Ciò detto,

bisognerà comunque verificare le clausole contrattuali della polizza in questione per verificare l'eventuale sussistenza di una estensione di garanzia, magari solo parziale, anche alle parti private.

Tutela del consumatore

A cura di
Maurizio Di Rocco



[513] Abbonamento telefonico: l'importo può essere bloccato

Sono l'utente di una compagnia telefonica, che mi notifica l'emissione della fattura bimestrale il 4 di ogni mese, addebitandomi l'importo il 24 dello stesso mese. Il pagamento avviene tramite carta di credito con blocco dell'importo corrispondente alla fattura già il giorno 4, ben 20 giorni prima della scadenza della stessa. Può una compagnia telefonica bloccare i miei fondi sulla carta di credito 20 giorni prima della scadenza della fattura? Quanti giorni prima è possibile, in base alla legislazione vigente, effettuare questa operazione?

D.A. - VERONA

La condotta tenuta dall'operatore telefonico è corretta. L'operazione di blocco di un importo pari a quello della fattura emessa non costituisce di per sé un pagamento, ma è semplicemente una prenotazione della somma, finalizzata a garantire a colui che deve ricevere il pagamento (l'operatore) la disponibilità della somma nel caso in cui la carta di credito venisse nel frattempo estinta o accadesse altre problematiche tali da non consentire la liquidazione. L'effettivo pagamento e la contabilizzazione dell'operazione, infatti, avverranno soltanto successivamente, e cioè al momento della scadenza della fattura.

[514] Niente canone tv per il device privo di sintonizzatore

Sono un contribuente in regime forfettario, titolare di un bar ristorante. Per la trasmissione dei

corrispettivi vorrei utilizzare la procedura via web anziché acquistare il registratore telematico. Sono tenuto a pagare il canone televisivo per la detenzione di computer o tablet nell'esercizio commerciale?

S.G. - TORINO

Il ministero dello Sviluppo economico, con la nota 9668 del 20 aprile 2016, ha ribadito che non costituiscono apparecchi televisivi i computer, gli smartphone, i tablet e ogni altro dispositivo se sono privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Ne consegue che, di per sé, i personal computer e i tablet, anche collegati in rete (digital signage o simili), non sono assoggettabili a canone televisivo.

A cura di
Alessandro Sartirana



[515] Nessuna commissione per la fatturazione elettronica

Il centro medico cui mi sono rivolto per una visita mi ha inviato una mail con la quale mi informa che, nel caso non avessi registrato sul loro sito web il mio metodo di pagamento (carta di credito, di debito o paypal), avrei dovuto pagare una commissione di 5 euro per ogni fattura emessa. Chiedo se tale procedura è legittima.

A.T. - MILANO

L'addebito agli utenti finali del servizio dei costi di commissioni per l'emissione della fattura elettronica è vietato dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, il cui comma 8 prevede che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti non possano formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. La condotta del fornitore non pare pertanto lecita.

[516] Come sospendere le utenze se l'ex inquilino è irreperibile

Devo rintracciare il nome del fornitore di energia elettrica in modo da poter chiudere la fornitura stessa per un appartamento dato in affitto a un soggetto che si è reso irreperibile dopo la disdetta del contratto di locazione. Come posso fare?

G.R. - BRESCIA

È possibile conoscere il nominativo del fornitore di energia elettrica apposta istanza allo Sportello per il consumatore di energia, con indicazione del codice Pod, ovvero il numero identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica, solitamente reperibile sul display del contatore elettronico: le informazioni sono reperibili sul sito sportelloperilconsumatore.it. In alternativa è possibile rivolgere analogo istanza al distributore della zona interessata.

È utile infine evidenziare la differenza tra fornitore di energia, cioè la società che vende il servizio e che emette le bollette, e distributore, che invece ha in carico la gestione e la manutenzione delle reti di distribuzione e dei contatori.

Istruzioni per l'uso

Il sito dell'esperto risponde

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

- Il servizio di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore continua su internet. Dalla sezione dedicata è possibile inviare gratuitamente un quesito agli esperti (previa registrazione) e cercare la soluzione al proprio caso nel database delle risposte.



- Il portale dell'esperto risponde è pensato per valorizzare i punti di forza della rubrica fondata nel 1984, integrandoli con i Forum tematici e gli approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul Sole 24 Ore.
- Sul sito dell'esperto risponde è possibile cercare la risposta al proprio caso specifico all'interno di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca permette di navigare tra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la casa, le pensioni, il diritto di famiglia.
- Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. Internet è l'unico canale attraverso il quale è possibile l'invio di quesiti.

Per cercare una risposta



- È possibile consultare la **banca dati** delle risposte con una ricerca per: parola, argomento, fascicolo.
- Tra i risultati della ricerca appaiono: le **risposte** pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde; i **Forum** tematici attivati su argomenti di attualità.

Per inviare una domanda



- Per inviare il quesito bisogna essere **registrati** al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è **gratuita**).
- Per **inviare una domanda** si può scegliere: il canale "classico" dell'esperto risponde; i Forum attivati di volta in volta su temi d'attualità



AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE IMPRESE

Reintroduzione dell'Ace • Nuova Sabatini • Beni strumentali • Ricerca e sviluppo • Formazione 4.0 • Investimenti pubblicitari • Estromissione agevolata beni d'impresa • Credito Sud e Sisma bonus • Deduzioni Ires e Irap • Immobili d'impresa agevolati.

La Guida del Sole 24 Ore propone una disamina completa delle novità introdotte dalla Manovra 2020 e fornisce tutti gli strumenti operativi per l'accesso alle agevolazioni fiscali per le imprese.

IN EDICOLA DAL

11

FEBBRAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsole24ore.com/agevolazionimpres

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 12 MARZO 2020

Il Sole
24 ORE